# Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE

N. 340/2001

OGGETTO: Art. 31 del nuovo CCNL dei segretari comunali e provinciali. Richiesta chiarimenti.

L'anno duemilauno addì 4 del mese di ottobre alle ore 11.15 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in II convocazione in ROMA, Via del Tritone, n.125, sede dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

		Presente
• SUSTA Avv. Gianluca	Presidente	SI
• PORPORA Prof. Giuseppe	Vicepresidente	SI
• D'ALESSIO Prof. Gianfranco	Consigliere	NO
• DI RONZA Dott.ssa Anna	Consigliere	SI
• NALDONI Dott. Luigi	Consigliere	SI
<ul> <li>MOFFA Dott. Silvano</li> </ul>	Consigliere	SI
<ul> <li>SORTINO Edoardo</li> </ul>	Consigliere	SI
<ul> <li>TALARICO Dott. Carmine</li> </ul>	Consigliere	SI

Presiede la seduta il Presidente Avv. Gianluca Susta.

Partecipa il Direttore Generale Avv. Moreno Morando, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.

## Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

### DELIBERAZIONE N. 340 DEL 4 OTTOBRE 2001

OGGETTO: Art. 31 del nuovo CCNL dei segretari comunali e provinciali. Richiesta chiarimenti.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota del 29 agosto 2001 con cui il Direttore Generale dell'ARAN ha comunicato alla Sezione regionale Puglia un parere in ordine alla nomina dei segretari di fascia B già iscritti alla II^ fascia professionale dell'Albo, presso sedi di segreteria di comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 65.000 abitanti;

Preso atto che detto parere così recita: "il segretario che abbia maturato un'anzianità di incarico di due anni in comuni superiori a 3.000 abitanti e sino a 10.000, per ciò stesso è anche idoneo per l'affidamento di incarichi in comuni sino a 65.000 abitanti";

Considerato che numerose Sezioni Regionali, anche sulla scorta del citato parere, hanno richiesto a questa Agenzia Nazionale un chiarimento della questione e ciò soprattutto in vista dell'esecuzione del nuovo contratto collettivo;

Considerato che, in sede di esecuzione del contratto, si rende necessario conoscere se, ai fini della nomina in sedi di segreteria di comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 65.000 abitanti dei segretari inquadrati nella nuova fascia professionale B, già iscritti alla II^ fascia professionale dell'albo al 17 maggio 2001, sia indispensabile il superamento del corso di specializzazione di cui all'art. 14 del d.P.R. 465/1997 ovvero siano sufficienti soltanto due anni di anzianità in una sede di segreteria di comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;

Visto l'art. 31, comma 7, del suddetto contratto collettivo, il quale prescrive che "per il conseguimento dell'idoneità a seguito del corso già indetto per i segretari con una anzianità di servizio compresa tra quattro e nove anni e sei mesi, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 465/1997, e quello da indire per coloro che risultano iscritti nella fascia B secondo le disposizioni del presente contratto, già iscritti nella precedente lett. b) dell'art. 12 del d.P.R. n. 465/1997, si prescinde dai riferimenti percentuali indicati nello stesso articolo";

## Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali

Preso atto che dal tenore della norma sopra riportata si evince che i segretari comunali che risultano inseriti nella nuova fascia B secondo le disposizioni del nuovo CCNL dei segretari comunali e provinciali, già iscritti nella precedente lettera b) dell'art. 12 del d.P.R. 465/1997, ove intendano conseguire l'idoneità per la nomina in sedi di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti devono superare il corso di specializzazione da indire ai sensi dell'art. 14, comma 1, del citato decreto, anche se, ai fini suddetti, può prescindersi dai riferimenti percentuali indicati in quest'ultimo articolo;

Visto l'art.31, comma 3, del CCNL dei segretari comunali e provinciali, ai sensi del quale nell'ambito della fascia B, per la nomina in sedi di comuni superiori a 10.000 e fino a 65.000 abitanti è richiesta un'anzianità di servizio del segretario di almeno due anni in comuni inferiori della medesima fascia;

Considerato che tale norma si riferisce al regime ordinario di applicazione del contratto, di talché riguarda quei segretari che transiteranno nella fascia professionale B a seguito del superamento del corso di specializzazione del d.P.R. 465/1997 di cui all'art.14, comma 1, del d.P.R. 465/1997 previsto dall'art.31, comma 1, lett. b) del citato contratto collettivo;

Tutto ciò premesso e considerato, ad unanimità dei voti:

#### DELIBERA

1) In sede di esecuzione del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali, sottoscritto il 16.05.2001, nella fase transitoria prevista in sede di prima applicazione, i segretari iscritti nella nuova fascia professionale B, già iscritti nella II^ fascia professionale alla data del 17 maggio 2001, devono aver superato il prescritto corso di specializzazione per poter essere nominati in sedi di segreteria di comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, a prescindere dai 2 anni di anzianità di cui all'art.31, comma 3, del CCNL;

2) Nella fase di regime ordinario del CCNL, i segretari comunali che transiteranno nella fascia B a seguito del corso di specializzazione di cui all'art. 31 lett. b) del CCNL possono assumere la titolarità in sedi di Comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia purché abbiano, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del CCNL, un'anzianità di servizio di almeno due anni in segreterie di comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti;

3) Il Direttore Generale è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.